

CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA



UPA – Caltanissetta



FAI CISL – Caltanissetta



CIA – Caltanissetta



FLAI CGIL – Caltanissetta



COLDIRETTI – Caltanissetta



UILA UIL – Caltanissetta

VALIDITA' 01/01/2016 – 31/12/2019

L'anno 2017, il giorno 11 del mese di Luglio, in Caltanissetta,

TRA

- L'Unione Provinciale Agricoltori - Confagricoltura di Caltanissetta, rappresentata dal Presidente Patri Rocco e dal Direttore Gentile Natale Giuseppe;
- La Federazione Provinciale Coldiretti, rappresentata dal Direttore Primavera Massimo;
- La Confederazione Italiana Agricoltori, rappresentata dal Direttore Valenza Giuseppe Calogero;

E

- La FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Randazzo Giuseppe;
- La FAI-CISL, rappresentata dal Segretario Generale Interprovinciale Agrigento - Caltanissetta - Enna Bartolotta Filippo ;
- La UILA-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Interprovinciale Enna - Caltanissetta Savarino Vincenzo e dal Segretario Territoriale Enna - Caltanissetta Guida Francesco Paolo.

Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli, integrativo al CCNL operai agricoli e florovivaisti del 22 Ottobre 2014 da valere su tutto il territorio della Provincia di Caltanissetta.

1

ART. 1

Oggetto del contratto

Il presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro regola i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse – comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato – e gli operai agricoli da esse dipendenti, ed integra il C.C.N.L. degli operai agricoli e florovivaisti del 22.10.2014.

Il CIPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:

- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende fungicole;
- le aziende casearie;
- le aziende cerealicole;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende boschive e silvicoltura.

ART. 2

Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2016 e andrà a scadere il 31/12/2019.

ART. 3

Relazioni Sindacali

Le parti concordano di istituire un Osservatorio Provinciale sul mercato del lavoro e sullo sviluppo del settore agricolo, che svolge le funzioni previste dall'art. 9 del C.C.N.L.

L'Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio di 6 membri, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.

Le parti si impegnano a costituire l'Osservatorio Provinciale entro 90 giorni dalla stipula del CIPL.

Norma Transitoria

L'osservatorio resterà in attività fino a quando le relative funzioni saranno assorbite dall'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale.

Art. 4

C.I.M.I. – E.B.A.N.

(Cassa Integrazione Malattia e Infortuni – Ente Bilaterale Agricolo Nisseno)


Le parti hanno istituito l'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale denominato C.I.M.I. - E.B.A.N. che ha assorbito le funzioni svolte dalla cassa extra legem C.I.M.I. con il compito di:

- a) Integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio come previsto dall'art. 62 del C.C.N.L. ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo della Provincia di Caltanissetta;
- b) Riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli della Provincia di Caltanissetta;
- c) Svolgere le funzioni demandate all'Osservatorio Provinciale dal C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato e in particolare osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del lavoro agricolo della Provincia di Caltanissetta anche con riferimento alle pari opportunità;
- d) Svolgere le funzioni demandate ai Centri di Formazione agricola dal C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti e in particolare promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori agricoli della Provincia di Caltanissetta;
- e) Svolgere le funzioni demandate al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro dal C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti e in particolare promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella Provincia di Caltanissetta;
- f) Effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
- g) Promuovere iniziative e assolvere altri compiti espressamente previsti dai contratti collettivi di categoria o da disposizioni legislative in materia di bilateralità e deliberati dal Comitato di Gestione;
- h) Esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali previa deliberazione del Comitato di Gestione.

L'Ente ha altresì il compito di riscuotere, per conto delle associazioni datoriali e sindacali provinciali, la contribuzione per l'assistenza contrattuale.

Per consentire al predetto Ente di assicurare ed erogare le prestazioni e i trattamenti assistenziali sopra indicati nonché di svolgere le altre attività ad essa demandate è stabilita una contribuzione pari:

- 1,00 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli OTI
- 1,00 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli OTD



Tale contributo è comprensivo anche del Contributo di Assistenza Contrattuale Provinciale che è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Per integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo della Provincia di Caltanissetta, si è stabilita una contribuzione pari allo 0,40%. La quota a carico del lavoratore, pari allo 0,16 %, sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata unitamente alla propria, che è pari allo 0,24 %.

Per finanziare le altre attività bilaterali si è stabilita una contribuzione pari allo 0,10%. La quota a carico del lavoratore, pari allo 0,04 %, sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata unitamente alla propria, che è pari allo 0,06 %.

Le parti si impegnano a recepire e attuare le modifiche che verranno determinate a livello nazionale, ed a quanto stabilito dal Comitato di Gestione dell'Ente, per quanto attiene la integrazione del trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli.

NORMA TRANSITORIA

Gli altri organismi bilaterali attualmente in funzione restano in attività fino a quando le relative funzioni saranno assorbite dal C.I.M.I. - E.B.A.N.

Art. 5

Retribuzione operai agricoli

Per gli operai a tempo indeterminato, il salario contrattuale provinciale è costituito dal salario base conglobato, inteso come tale quello base più la contingenza maturata al primo maggio 1986 più l'EDR più l'ex integrativo provinciale congelato e dagli aumenti contrattuali.

Per gli operai a tempo determinato, al salario come sopra indicato occorre aggiungere il terzo elemento come descritto dall'art. 49 del CCNL nella misura del 30,44% da calcolarsi sul salario contrattuale, esclusa l'eventuale indennità di percorso e il TFR nella misura prevista dal CCNL.

In riferimento all'art. 49 del CCNL e agli usi e consuetudini locali, qualora le esigenze dell'azienda lo richiedano, agli operai a tempo indeterminato verrà concesso l'uso dell'alloggio con l'impegno di risiedere presso l'azienda dove viene svolto il lavoro.

In relazione alle consuetudini locali, il periodo di paga per il pagamento dei salari può essere: a giornata, a settimana, a quindicina, a mese.

WELFARE CONTRATTUALE

Le prestazioni previste dagli articoli 7, 8, 62 e 65 del CCNL e dall'art. 4 del CIPL rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura perciò - esclusivamente nei confronti dell'azienda che non aderisce al sistema della bilateralità e non versi la relativa contribuzione - il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa stessa di prestazioni equivalenti.

A horizontal line spans the width of the page, with several handwritten signatures in blue ink written across it. The signatures are stylized and vary in length and complexity. There is a small number '4' written near the center of the line.

L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione al C.I.M.I. - E.B.A.N. di cui all'art. 4 del presente CIPL, è tenuto, fermo restando l'obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti, ad erogare al medesimo lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione – esclusa dalla base di calcolo del TFR – pari a 13,00 euro mensili, equivalenti a euro 0,50 giornalieri.

Art. 6

Apprendistato Professionalizzante

Per quanto riguarda l'Apprendistato Professionalizzante o di Mestiere si rinvia a quanto previsto dall'accordo quadro di settore del 23/02/2017.

Art. 7

Assunzione


L'assunzione degli operai è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.

L'assunzione a tempo determinato può avvenire con contratto di lavoro a termine:

- 1) per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto (vedi lettera "a" artt. 21 e 22 del CCNL);
- 2) per l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno, con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate annue, nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione (vedi lettera "b" artt. 21 e 22 del CCNL);
- 3) di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo (vedi lettera "c" artt. 21 e 22 del CCNL).

Per "fase lavorativa" si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia (es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).

L'assunzione viene effettuata con garanzia di occupazione per l'intera fase lavorativa con le eccezioni previste dall'art. 13 del CCNL ed anche per grave crisi commerciale, del comparto economico più rilevante per l'azienda, per guasti tecnici a macchinari agricoli, impianti irrigui e di lavorazione, e con garanzia di salario per il lavoro effettivamente prestato.



5

La fase lavorativa si considera comunque conclusa quando l'attività lavorativa produttiva aziendale sia sospesa per più di cinque giornate lavorative consecutive per cause diverse da quelle previste al capoverso precedente.

Gli operai potranno essere impiegati in più fasi lavorative. Se la variazione della fase lavorativa avviene nel corso della giornata, il lavoratore conserva il trattamento economico originario limitatamente a una giornata.

Art. 8

Lavoratori Extracomunitari

Si assume l'impegno ad attuare ogni iniziativa affinché ai lavoratori extra-comunitari occupati nel comparto agricolo sia riservata la migliore tutela e rispetto delle leggi vigenti.

Art. 9

Mobilità Territoriale della manodopera

Le parti, su richiesta di una di esse, si incontreranno, almeno due mesi prima dell'inizio dei lavori stagionali o delle operazioni di raccolta, per individuare il presumibile fabbisogno quantitativo e qualitativo di manodopera per aree omogenee di mobilità territoriale da indicare alle sezioni o ai bacini di collocamento territorialmente competenti. A tal riguardo, anche su invito delle parti, da un lato le aziende dovranno indicare alle sezioni o ai bacini di collocamento territorialmente competenti il presumibile fabbisogno quantitativo e qualitativo di manodopera con valore revisionale e non vincolante, dall'altro i lavoratori agricoli dovranno iscriversi nella liste di mobilità.

Art. 10


Pari Opportunità

Valgono le norme e le disposizioni di legge attualmente vigenti.

Art. 11

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. Esso può essere articolato in 6 giorni con orario giornaliero di 6 ore e trenta o in 5 giorni con 8 ore giornaliere per 4 giorni e 7 ore per il quinto, privilegiando la riduzione di un'ora nella giornata di venerdì, salvo diversi accordi.



Tale orario può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a 39 ore settimanali e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.

E' consentito quindi un diverso svolgimento del calendario orario giornaliero, settimanale o mensile, nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore previa comunicazione al lavoratore.

Il recupero delle ore dovrà essere effettuato entro il periodo di riferimento di 12 mesi. Qualora il recupero delle ore lavorate in eccesso non venga effettuato entro detto periodo, le residue ore saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

Per le attività zootecniche e agrituristiche la gestione dell'orario di lavoro può essere definito con un accordo aziendale fra le parti.

L'orario di lavoro giornaliero inizia e termina nel centro aziendale o nel luogo di lavoro precedentemente assegnato dal datore di lavoro.

Art. 12

Contratto Week End

Per le attività agrituristiche possono essere stipulati contratti di lavoro week end, con prestazione lavorativa limitata ai giorni di venerdì e/o di sabato e/o di domenica. In tal caso l'orario di lavoro ordinario che i lavoratori possono essere chiamati a svolgere è fissato nel limite massimo di 20 ore settimanali e l'assunzione sarà regolata con contratto di lavoro part-time.


Art. 13

Riposo settimanale e ferie

Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Se, per esigenze d'azienda, si ritiene necessaria la prestazione di lavoro in coincidenza con la domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.

Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve essere assicurato un riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.



Quando per particolari esigenze aziendali, non fosse possibile il godimento del riposo settimanale normale, vanno individuate e concordate tra le parti diverse modalità di godimento a livello aziendale.

Per gli operai addetti al bestiame, ove necessario, il riposo settimanale potrà non coincidere con la domenica.

Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative.

Art. 14

Classificazione Operai Agricoli

Per quanto di competenza della contrattazione provinciale, secondo le norme di rinvio del CCNL e con riferimento alle declaratorie, profili professionali e livelli di cui all'Art. 31 del vigente CCNL, in ragione del fatto che in questi anni si sono sviluppati nuovi settori produttivi e nuovi processi lavorativi e tecnologici con effetti positivi per la crescita professionale degli operai e per la nascita di nuove figure professionali si concorda la nuova scala classificatoria con i seguenti profili, mansioni e livelli:

Area 1[^] - declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

Area 2[^] - declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali, acquisite per pratica o per titolo, ancorchè necessitanti di un periodo di pratica

Area 3[^] - declaratoria



Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di Capo, viene determinata una maggiorazione salariale del 5% su paga base.

AREA 1[^] - DECLARATORIA

➤ Livello "a" - ex Specializzati super


- Ibridatore - selezionatore
- Conduttore - meccanico di macchine agricole complesse
- Conduttore - meccanico di autotreni e autoarticolati



- Aiutante di laboratorio
- Potatore artistico - ornamentale con conoscenze teoriche e competenze professionali certificate
- Innestatore (capace di eseguire tutti i tipi di innesto)
- Conduttore di caldaie a vapore con certificato di abilitazione
- Giardiniere artistico - ornamentale con conoscenze teoriche e competenze professionali certificate
- Cantiniere con conoscenze teoriche e competenze professionali certificate
- Preparatore di miscele per trattamenti antiparassitari
- Coordinatore e gestore delle aziende agrituristiche
- Responsabile attività sportive agrituristiche
- Responsabile di scuderia con funzione di istruttore
- Responsabile tecnico nello scavo di pozzi e vasche di irrigazione
- Responsabile addetto alla lavorazione dei prodotti agricoli
- Responsabile di servizi di ricerca


▼ Livello " b " - ex Specializzati

- Vivaisti e addetti ai semenzai
- Potatori in ambito idraulico forestale su rami secchi e verdi
- Innestatori e ibridatori
- Preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari
- Selezionatori di piante innestate
- Conduttori patentati di autotreni - automezzi - trattori - autocarri - autobus
- Conduttori di caldaie con patente diversa dal 1° e 2° grado
- Falegnami
- Muratore
- Responsabile di magazzino
- Elettricisti
- Spedizionieri
- Costruttori di serre
- Mungitore con mezzi meccanici
- Guardiano di riserva faunistica e venatoria
- Selezionatore di prodotti ortofrutticoli
- Impiantatore di vigneti e frutteti
- Collaboratore dei servizi di ricerca
- Impiantatore di serre
- Addetto alle colture in serra e orticole pregiate (carciofeti, etc.)
- Floricoltore specializzato
- Responsabile funzionamento impianti per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici
- Responsabile della selezione e confezione dei prodotti agricoli per la commercializzazione
- Pastorizzatore
- Sterilizzatore di terreni
- Addetto produzione burro
- Casaro
- Capo stalla
- Mietitrebbiatore
- Autista



The bottom of the page features a horizontal line with several handwritten signatures in blue ink. The signatures are stylized and appear to be of various individuals. There is also a small number '9' written in the middle of the line.


- Meccanico specializzato
- Responsabile manutentore o manutentore unico
- Capo frantoiano
- Frigorista elettricista addetto alle celle frigo
- Addetto agli impianti antigrandine e antigelo
- Capo irrigatore
- Responsabile dei lavori idraulico forestali e di bonifica montana
- Addetto alla costruzione di gallerie filtranti, apertura di pozzi o canali di scolo sagomati, gradoni e stradelle di servizio e muri a secco
- Addetto agli allevamenti e alla trasformazione dei derivati
- Addetto ai lavori di ruspa
- Cuoco aziende agrituristiche e Aziende Agricole singole e associate
- Esperti addetti all'accoglienza nelle aziende agrituristiche e Agricole - singole e associate
- Addetto alla macchina raccogli uva
- Addetto alla tostatura delle barrique
- Addetto alla produzione di energie rinnovabili - agroenergie
- Addetto al turismo equestre
- Addetto alla piscina
- Addetto agrituristico
- Addetto alla "fattoria didattica"
- Addetto alle attività ricreative
- Addetto ai corsi e agli incontri culturali
- Esperto coltivazioni biologiche
- Esperto alla lavorazione di carni e derivati
- Esperto alla lavorazione di carni di volatili e conigli
- Esperto alla lavorazione e conservazione patate per conservazione - surgelati
- Esperto alla produzione di succhi di frutta e ortaggi
- Esperto alla lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (marmellate, etc.)
- Esperto alla produzione di latte crudo
- Esperto al trattamento igienico del latte
- Esperto alla produzione dei derivati del latte
- Esperto alla produzione di farine e derivati
- Esperto alla produzione di aceto
- Esperto alla produzione di erbe aromatiche
- Esperto alla produzione di piante officinali
- Esperto alla produzione di vini da tavola
- Esperto alla produzione di vini speciali
- Esperto nell'imbottigliamento dei vini etc.
- Esperto alla produzione e alla lavorazione dell'olio
- Esperto all'imbottigliamento dell'olio
- Esperto alla coltivazione in serre e tunnel
- Esperto alla coltivazione orticola a pieno campo
- Esperto alla produzione di frutta in guscio e derivati
- Esperto gestione sistemi di fertilizzazione e climatizzazione automatizzate in ambiente protetti
- Esperto all'allevamento ittico - pescaturismo - ittiturismo
- Esperto lavorazione dei prodotti ittici e commercializzazione
- Esperto alla selvicoltura e allevamento come ciclo biologico fondo bosco
- Esperto ambientale
- Esperto alla degustazione di prodotti tipici



- Esperto alla organizzazione di attività per visite aziendali - didattiche- culturali - sportive
- Esperto alla divulgazione degli itinerari enogastronomici
- Esperto alla manutenzione e funzionamento pannelli solari
- Esperto Apicoltore
- Esperto selezionatore delle specie avicole
- Esperto controllo maturazione uva

AREA 2^ - DECLARATORIA

- Livello "c" Ex Qualificati Super
 - Addetti agli impianti termici
 - Addetti all'irrigazione
 - Aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze.
- Livello "d" Ex Qualificati
 - Tutti gli aiuti degli operai di cui al livello "b"
 - Addetto agli impianti di energie rinnovabili - agroenergie
 - Preparatori di acqua da irrorazione
 - Irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari
 - Imballatori
 - Trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla
 - Conduttore di macchine agricole e di mezzi meccanici semoventi
 - Conduttore di automezzi leggeri fornito di patente
 - Addetto alla sorveglianza e al controllo dell'azienda, custode
 - Aiuto innestatore in grado di provvedere alla preparazione di marze
 - Preparatore di mangimi
 - Giardiniere con conoscenze teoriche e competenze professionali
 - Cantiniere con conoscenze teoriche e competenze professionali
 - Operatore addetto lavorazione olive (frantoi)
 - Aiuto addetto coltivazione ortoflorovivaistiche
 - Aiuto esperto coltivazioni biologiche
 - Aiuto addetto aziende faunistiche venatorie
 - Aiuto addetto alla preparazione e somministrazione della mensa aziendale
 - Addetto alle aziende singole o associate che si dedicano al Bed & Breakfast
 - Fungicoltore
 - Avicoltore
 - Addetto alla preparazione dei derivati del latte
 - Addetto alla mensa delle aziende Agricole
 - Aiuto addetto alla cucina
 - Addetto alla portineria diurna e notturna
 - Autista di muletti
 - Addetto alle celle frigo



AREA 3^ - DECLARATORIA

› Livello "e"


Ex Comuni A

Operai addetti a lavorazioni agricole generiche che non necessitano di specifiche professionalità e/o competenza non comprese nelle qualifiche superiori. Inoltre sono inclusi in questa declaratoria gli operai addetti:

- alla distribuzione di acqua per irrigazione (che svolge orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa)
- al magazzino
- alla potatura secca
- ai lavori di manovale
- alla vendita di prodotti aziendali
- ai lavori di piccola manutenzione
- alla foresteria delle aziende agrituristiche
- alla foresteria delle aziende agricole singole o associate
- ai servizi di sala, cameriere
- alla manutenzione di verde pubblico e privato
- alla manutenzione di spazi verdi
- alla manutenzione di vivai

Ex Comuni B

- Addetti alla raccolta di tutti i prodotti agricoli e zootecnici in genere ex art.54: ortofrutticoli, viticoli (uva da tavola e da mosto), orticoli, frutta secca in genere, fave e piselli verdi freschi, uliveti, agrumeti, fieno, paglia
- Addetti alla raccolta dei prodotti in serre
- Addetti alla raccolta dei carciofi e dei prodotti orticoli in genere
- Addetti alle operazioni di raccolta
- Addetto al governo e custodia del bestiame anche nelle aziende agrituristiche
- Addetto agli animali in genere
- Addetto alla potatura verde
- Addetto alla spollonatura, scacchiatura, cimatura, diradamento, sfogliatura, spuntatura, speronatura, selezione e pulizia dei grappoli, sgrappolamento
- Addetto alla legatura e sistemazione tralci
- Addetto all'incassettamento di frutta e ortaggi
- Addetto ai magazzini di lavorazione dei prodotti agricoli: selezione, incarto e confezionamento
- Addetto alle operazioni generiche in magazzino
- Addetto alle coltivazioni orticole in serre, tunnel e pieno campo
- Addetto agli spazi aperti (aziende agrituristiche)
- Addetto alle pulizie e alla preparazione e sistemazione degli alloggi in aziende agrituristiche
- Addetto alle pulizie e alla preparazione e sistemazione degli alloggi in aziende agricole
- Addetto alla conduzione di macchine agricole semplici
- Addetto alla concimazione meccanica semplice



- Addetto alla raccolta meccanica in campo
- Addetto agli allevamenti avicoli
- Addetto alle operazioni generiche in campo
- Addetto alla degustazione

Vanno ricompresi fra gli "Ex Comuni B" anche gli Operai polivalenti, ovvero operai impiegati nelle diverse fasi colturali in campagna e/o all'interno delle strutture agrituristiche, con mansioni proprie dei diversi livelli di classificazione, ad eccezione di quelli appartenenti alla prima area, alla dipendenza di aziende, comprese quelle agrituristiche, che assicurano loro un livello minimo di occupazione di almeno 51 giornate lavorative annue.

Art. 15

Aumenti Salariali e Riparametrazione

Le parti concordano un aumento salariale del 2 % .

Tale aumento è riconosciuto, come da tabelle allegate, con decorrenza 1° Luglio 2017.

L'aumento è calcolato sull'importo dei salari contrattuali provinciali che risultano in vigore alla data 31 dicembre 2016.

Art. 16

Giorni festivi - Operai agricoli

Sono considerati festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1. il primo dell'anno
2. il 6 gennaio, Epifania del Signore
3. il 25 aprile, Anniversario della Liberazione
4. il giorno del lunedì dopo Pasqua
5. il 1° maggio, festa del lavoro
6. il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica
7. il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B.V. Maria
8. il 1° novembre, giorno di Ognissanti
9. il 4 novembre, giorno dell'Unità nazionale
10. l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione
11. il 25 dicembre, giorno di Natale
12. il 26 dicembre, S. Stefano
13. la festa del Patrono del luogo.

Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90.

The bottom of the page features a horizontal line with several handwritten signatures in black and blue ink. A small number '13' is written in blue ink near the center of the line.

Art. 17

Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli

Si considera:

- a) **lavoro straordinario**, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro;
- b) **lavoro festivo**, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'art. 40 del vigente CCNL;
- c) **lavoro notturno**, quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00, nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.

Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.

Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.

Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:

-lavoro straordinario	25%
-lavoro festivo	35%
-lavoro notturno	40%
-lavoro straordinario festivo	40%
-lavoro festivo notturno	45%

Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale ed eventuali generi in natura, come definito all'art. 49 del CCNL.

Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.

Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientrati nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.

Per speciali lavori eseguiti di notte e/o nei giorni festivi (raccolta uva e frantoi aziendali; cantina; raccolta prodotti ortofrutticoli; raccolta, pressa, imballatura e trasporto palla e fieno; lavoro svolto presso aziende agrituristiche) viene stabilito che non si farà luogo alle maggiorazioni ordinariamente previste, ma ad una maggiorazione del 20%.

14



Art. 18

Banca delle ore

E' consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda e del mercato entro i termini e con le modalità di seguito definite:

- nei primi 6 mesi dall'espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra azienda e lavoratore. Trascorso tale termine il lavoratore ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso alla azienda di almeno 5 giorni lavorativi.

Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 24 mesi dal predetto espletamento.

Art. 19

Rapporto di lavoro a tempo parziale

Le parti convengono che i presupposti e le modalità per l'attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono:


- a) volontarietà delle parti;
- b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;
- c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all'orario ridotto.

La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati:

- A) la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell'art. 15 del CCNL;
- B) la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità;
- C) l'inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all'entità della prestazione;
- D) ogni altra modalità di impiego.

La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi:

- per prestazioni settimanali: 24 ore
- per prestazioni mensili: 72 ore
- per prestazioni annuali: 500 ore



In attuazione di quanto previsto dall'art. 17 del vigente C.C.N.L. limitatamente alle aziende agrituristiche, alle aziende zootecniche e alle attività di vendita di prodotti agricoli e trasformazione qualora connessa alla vendita stessa, la durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi:

- per prestazioni settimanali: 12 ore
- per prestazioni mensili: 36 ore
- per prestazioni annuali: 250 ore

Art. 20

Diritti Sindacali, R.S.U.

Le parti fanno riferimento agli Artt. 78 e 79 del vigente C.C.N.L.

Art. 21

Quote sindacali per delega

L'azienda è tenuta dietro lettera/delega sottoscritta dal lavoratore interessato, ad operare la trattenuta dell'1% per contributi sindacali ed a versarle all'Organizzazione Sindacale, firmataria del presente contratto, cui il lavoratore è iscritto, secondo le modalità che l'O.S. comunicherà.

La delega può essere consegnata direttamente dal lavoratore ovvero inviata dalla O.S. cui appartiene.

Art. 22


Contributo contrattuale

I datori di lavoro ed i lavoratori a titolo di assistenza contrattuale sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni Sindacali Provinciali stipulanti il presente Contratto un contributo pari allo 0,50 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, sia per gli OTD che per gli OTI, per ogni giornata di lavoro.

La quota a carico del lavoratore pari allo 0,20% sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata, unitamente alla propria che è pari allo 0,30%.

Le tabelle salariali debbono contemplare tra le altre trattenute al lavoratore, anche quella del contributo di assistenza contrattuale per ogni giornata di effettivo lavoro.

La riscossione del contributo di assistenza contrattuale provinciale e la liquidazione del relativo fondo sono demandati al "C.I.M.I. - E.B.A.N."



Art. 23

Rimborso spese

I lavoratori che comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l'azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi di spesa, per un ammontare massimo di € 16,00 per vitto e di € 38,00 per alloggio.

I lavoratori che sono comandati fuori dall'azienda, ad una distanza superiore ai 150 km tra andata e ritorno, ma che rientrano per pernottare, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio e vitto) previa presentazione di regolari giustificativi di spesa, per un ammontare massimo di Euro 22,00 per il vitto.

Art. 24

Indennità di percorso

Qualora il lavoratore non può servirsi di mezzi pubblici e il datore di lavoro non può mettere a disposizione un mezzo di trasporto, al lavoratore verrà corrisposto un rimborso pari a 1/5 del costo della benzina, dopo i 4 Km. di andata e ritorno complessivamente a partire dalla strada sterrata, ove espressamente richiesto.

Art. 25

Cottimo

Quando il lavoro viene eseguito a cottimo, al lavoratore dovrà essere consentito un guadagno minimo non inferiore al 20% in più della normale retribuzione.

Art. 26

Premio di produttività

Al fine di facilitare l'individuazione di indicatori di produttività, qualità ed altri elementi di competitività, cui riconoscere l'erogazione del premio, anche distintamente per settore merceologico, le parti individuano come sede nella quale possano essere raccolti i dati ed effettuare le valutazioni necessarie, l'Ente Bilaterale Territoriale, al quale è demandato entro 120 gg. dalla stipula del presente contratto, il compito di rilasciare la dichiarazione di sussistenza (o meno) dell'incremento di produttività, qualità o di altri elementi di competitività che determina la corresponsione dell'erogazione premiale.

Art. 27

T.F.R.

Per quanto attiene i lavoratori a tempo indeterminato le Parti fanno riferimento alle disposizioni normative previste dal C.C.N.L.

Per quanto riguarda i lavoratori a tempo determinato compete il T.F.R. per l'effettivo lavoro ordinario svolto, pari all'8,63% calcolato sulla paga base conglobata prevista dal presente contratto provinciale di lavoro.

Art. 28

Vendita di prodotti sulla pianta

Il titolare dell'azienda, nel caso di vendita del prodotto sulla pianta, deve darne comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Nel contratto di vendita dovrà prevedersi la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori già dipendenti dell'azienda agricola.

In relazione all'estendersi dell'intervento di imprese non agricole in attività colturali proprie del processo agricolo, specie attinenti la raccolta dei prodotti, il Ministro del Lavoro¹ sottolinea che - in applicazione delle leggi vigenti - i lavoratori impiegati in queste attività sono da considerare agricoli e che queste aziende sono tenute ad applicare il più favorevole inquadramento di cui godono i lavoratori ai fini normativi, salariali, previdenziali ed assistenziali.

Art. 29

Interruzioni e Recuperi

L'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata.

Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate, saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione.

Per gli operai a tempo indeterminato, il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie, dovrà effettuarsi entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, nel limite di 3 ore giornaliere e 18 ore settimanali.

¹ Nota del Ministero contenuta nel CCNL del 6 luglio 2006

Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art.8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 30

Permessi per formazione continua

In applicazione dell'art. 37 del CCNL, al fine di rendere effettiva la formazione continua anche per gli operai a tempo determinato, necessaria ed indispensabile per migliorare il livello professionale dei lavoratori specie per le nuove figure scaturenti dai nuovi processi tecnologici e produttivi, l'azienda concorderà con i lavoratori programmi e percorsi formativi nonché tempi e modalità di svolgimento per usufruire di permessi retribuiti per il periodo di tempo strettamente necessario per la partecipazione ai corsi.

Art. 31

Permessi per recupero scolastico

In applicazione dell'Art. 39 del vigente CCNL, i lavoratori a tempo determinato concorderanno con l'azienda interessata le modalità per rendere effettiva la partecipazione ai corsi di recupero scolastici.

I lavoratori a tempo determinato che frequentano i corsi, per usufruire dei permessi devono presentare:

- a) Certificato di iscrizione rilasciato dall'Ente e/o dalla scuola;
- b) Certificato trimestrale di frequenza.


Art. 32

Permessi straordinari

Ai donatori di sangue viene concessa una giornata di permesso retribuito da usufruirsi secondo le modalità previste dalla legge 13/07/1967 n. 584.

Il permesso matrimoniale retribuito spettante è di 15 giorni.

In occasione della nascita, dell'adozione internazionale o dell'affidamento preadottivo di un minore (provvedimento di affido a scopo preadottivo) sono riconosciuti al lavoratore, padre, due giorni di permesso retribuito.



19

Art. 33

Norme disciplinari operai agricoli

Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 75 del vigente CCNL, si individuano le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e le misure di queste:

1. Multa fino ad un massimo di 2 ore di paga nei seguenti casi:
 - a) Chi, senza un giustificato motivo, ritardi l'inizio, sospenda o anticipi la cessazione della prestazione lavorativa;
 - b) Chi, per negligenza, arrechi danno non grave all'azienda.

2. Multa fino ad un massimo di quattro ore di paga nei seguenti casi:
 - a) Per assenza ingiustificata;
 - b) Per recidività senza giustificato motivo di ritardo dell'inizio lavoro, sospensione o anticipo della cessazione della prestazione lavorativa;
 - c) Per abbandono, senza giustificato motivo, del posto di lavoro;
 - d) Per danni gravi, addebitabili a negligenza del lavoratore, arrecati all'azienda oltre, naturalmente, al risarcimento del danno dovuto.

Nei casi di maggiore gravità delle predette mancanze, ove ne ricorrano le condizioni, il datore di lavoro può disporre il licenziamento per giustificato motivo.

Gli importi delle multe che non rappresentano risarcimento di danno saranno versati al C.I.M.I. – E.B.A.N.


Le contestazioni disciplinari dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui il datore di lavoro ne ha avuto compiuta conoscenza. Contro le contestazioni disciplinari il lavoratore potrà, entro 5 giorni dalla comunicazione delle stesse, dare proprie giustificazioni scritte o ricorrere alla propria Organizzazione sindacale per farsi assistere. L'azienda potrà accogliere le giustificazioni o confermare la contestazione ed entro i cinque giorni successivi alle giustificazioni rigettate, adottare il relativo provvedimento. Avverso il provvedimento disciplinare adottato il lavoratore potrà ricorrere al lodo arbitrale previsto dall'art. 7 della Legge 300 (Statuto lavoratori).

Art. 34

Lavori pesanti e nocivi

Sono considerati lavori pesanti: scasso a mano, trasporto e maneggio di pesi superiore a 25 Kg., abbattimento di alberi con mezzi non meccanici, abbacchiatura e lavori in acqua.

Sono considerati lavori nocivi: preparazione e somministrazione di antiparassitari, anticrittogamici, erbicidi ed insetticidi, di 1° e 2° classe, pulitura interna delle vasche da vino della feccia, pulitura stalle e lavori in concimaia, lavori svolti nei silos, lavori svolti nelle serre.



20

Art. 35

Riduzione orario di lavoro e maggiorazione

Va operata la riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore e 30 per i lavori nocivi. Agli operai per il periodo in cui vengono adibiti a lavori pesanti sarà corrisposta una maggiorazione del 10%.

Art. 36

Tutela della salute dei lavoratori

Le parti si impegnano a porre in essere le iniziative necessarie affinché le aziende e i lavoratori applichino pienamente e concretamente le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla legge (D.Lgs. 81/08) e dal vigente C.C.N.L. (art. 67).

A tal fine si concorda l'effettuazione periodica di visite mediche con regolare corresponsione al lavoratore del salario per gli operai adibiti a lavori che presentano fattori di nocività.

Art. 37

Sicurezza, ambiente di lavoro e salute

Comitato paritetico provinciale


Il Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente accordo avrà i seguenti compiti:

- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la formazione prevista;
- promozioni di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori dipendenti.

Art. 38

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del CCNL di categoria vigente.

A horizontal line with several handwritten signatures in blue ink above it. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

Art. 39

Esclusività di stampa.

Il presente C.I.P.L. conforme all'originale è stato redatto dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge. E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.

Art. 40


Deposito contratto

Copia del presente contratto integrativo provinciale viene depositato presso il SERVIZIO XI° Centro per l'Impiego (C.P.I.) - Via Sallemi n. 22 - Caltanissetta, il quale è tutore per l'osservanza delle norme in esso contenute.

Norme Transitorie

In deroga all'art. 83 del CCNL, ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, per i propri dirigenti membri di organismi direttivi provinciali occupati alle dipendenze di enti locali e/o aziende di servizi di ricerca in agricoltura e/o meccanizzazione a controllo pubblico potrà avvalersi di un monte ore mensili pari a 100 per non più di 5 mesi nell'arco di un anno da utilizzare come permessi retribuiti. Al termine della scadenza del presente Contratto i firmatari valuteranno la opportunità di ridiscutere il contenuto della presente norma transitoria.


Per i lavoratori che sono occupati presso enti locali e/o aziende di servizi di ricerca in agricoltura e/o meccanizzazione a controllo pubblico si applicano le norme previste dall'art. 23 del precedente CIPL valevole dal 1/1/2012 al 31/12/2015.



22

Letto, confermato e sottoscritto.

p. L'Unione Provinciale Agricoltori
Confagricoltura - Caltanissetta




Paolo Pappalardo

p. La FLAI - CGIL




Giuseppe De Luca

p. La Federazione Prov.le Coldiretti.



p. La FAI - CISL




Mario Bertoldo

p. La Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)



p. La UILA - UIL



Guido

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
per gli operai agricoli della Provincia
di Caltanissetta dell'11 Luglio 2017

Tabella salariale in vigore dal 01 Luglio 2017 per effetto
dell'aumento del 2,00% a seguito del verbale di Accordo
per il rinnovo del C.I.P.L. dell' 11 Luglio 2017

Operai agricoli a tempo indeterminato

QUALIFICHE	PAGA BASE CONGLOBATA
1^ AREA	
Liv. A- Specializzato Super	€ 1.524,54
Liv. B- Specializzato	€ 1.469,00
2^ AREA	
Liv. C- Qualificato Super	€ 1.396,03
Liv. D- Qualificato	€ 1.347,38
3^ AREA	
Liv. E - Comuni	€ 1.231,06

Trattenute dal 1° Gennaio 2017:

- Fondo Pensioni	8,84
- C.A.C Nazionale	0,20
- C.I.M.I. - EBAN	0,40

N.B.: Per il fondo Pensioni occorre effettuare le variazioni sulla base degli aggiornamenti che si verificano nel corso degli anni.

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
per gli operai agricoli della Provincia
di Caltanissetta dell'11 Luglio 2017

Tabella salariale in vigore dal 01 Luglio 2017 per effetto
dell'aumento del 2,00% a seguito del verbale di Accordo
per il rinnovo del C.I.P.L. dell' 11 Luglio 2017

Operai agricoli a tempo determinato

QUALIFICHE	PAGA BASE CONGLOBATA	3° ELEMENTO 30.44%	TOTALE
1^ AREA			
Liv. A- Specializzato Super	58,9168	17,9343	76,8511
Liv. B- Specializzato	56,6983	17,2590	73,9573
2^ AREA			
Liv. C- Qualificato Super	54,8294	16,6901	71,5195
Liv. D- Qualificato	52,0657	15,8488	67,9145
3^ AREA			
Liv. E - Comune A	47,5606	14,4774	62,0380
Comune B	33,3714	10,1583	43,5297

Note: TFR = 8,63% su colonna I

Trattenute dal 1° Gennaio 2017:

- Fondo Pensioni 8,84
- C.A.C Nazionale 0,20
- C.I.M.I. - EBAN 0,40

N.B.: Per il fondo Pensioni occorre effettuare le variazioni sulla base degli aggiornamenti che si verificano nel corso degli anni.

25

REGIONE SICILIANA
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA M.O. DI CALTANISSETTA

ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE / AZIENDALE DEL C.C.N.I.

LE PRU TOLEVALE

SETTORE AGRICOLA N. PAGINE 25

(REPOSITATO N. 03-05-2017 CURATA DI UNIVERSITA' APPLICATA)

NELLA PERSONA DI BARRI HANU

IN DATA 7.402/96 & 135/97



Handwritten signature